



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ORDINANZA N° 95 del 2015

Oggetto: ORDINANZA INGIUNZIONE DI VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

In riferimento al Verbale n.°10/2015 del 17.02.2015 - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione – U.O.T. di Vittoria.

Il Direttore Generale

Visto il verbale di accertamento n.° 10/2015 del 17.02.2015, redatto, presso gli uffici del SIAN di Vittoria, dal T.d.P. Dr. BIAZZO Corrado e dall'Isp. MAROTTA Bruno, a seguito di accertamenti iniziati in data 21.11.2014 a Vittoria, C/da Resinè, presso l'attività di produzione primaria della ditta omonima TICLI Giovanni, avente sede a Vittoria in via Roma n.° 354;

Visto che titolare della suddetta ditta è il sig. TICLI Giovanni, nato a Niscemi(CL) il 28.5.1961 e residente a Vittoria in via Roma n.° 354, a carico del quale è stata accertata la violazione all'allegato I del Regolamento CE n.° 852/2004 e sanzionata dall'art.6, comma 4 del D. Lgs. n.° 193/2007 per **“il mancato rispetto da parte dell'operatore a livello di produzione primaria dei requisiti generale in materia di igiene da applicare nell'esercizio dell'attività di produzione primaria (coltivazione di ortaggi in serra) sito in C/da Resinè, agro di Vittoria”**;

Considerato che per la violazione rilevata a carico del trasgressore, Sig. TICLI Giovanni, titolare della ditta, che non ha rilasciato alcuna dichiarazione al momento della contestazione, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 250,00 a €. 1.500,00, per cui nel verbale veniva indicata la somma di **€. 500,00, pari al doppio del minimo o ad un terzo del massimo della sanzione prevista**, entro 60 giorni dalla notifica del verbale medesimo in applicazione della sanzione in misura ridotta;

Atteso che il verbale della violazione contestata è stato notificato, tramite servizio postale con Atto Giudiziario n.° 7626866298-8 il 25.02.2015, al Sig. TICLI Giovanni, nella qualità di titolare della ditta omonima di produzione primaria, specificando allo stesso la facoltà di pagare, ex art. 16, L. 689/81, con effetto liberatorio, entro 60 gg. dalla notifica la somma di **€. 500,00**, ovvero presentare entro 30 gg. scritti difensivi e/o richiesta di audizione personale all'Autorità Competente (Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa) ex art. 18, L. 689/81;

Accertato che il verbale è stato emesso entro i termini di legge, di cui all'art. 14 della Legge 689/81;

Visti gli scritti difensivi presentati all'ASP di Ragusa dall'Avv. Rosario Marangio, a cui è stato conferito mandato dal ricorrente Sig. TICLI Giovanni, presso il cui studio legale ha eletto domicilio, acquisiti con nota Prot. gen. n.° E-0006591 del 25.03.2015, in cui si chiede di applicare la sanzione nella misura del minimo edittale;

Viste le controdeduzioni, a firma congiunta del Dirigente del Servizio Dott. Di Benedetto e del Coordinatore Dott. Giurdanella, in riferimento alle memorie difensive presentate dal ricorrente Sig. TICLI Giovanni per i verbali n.° 09/2015 e n.° 10/2015 del SIAN di Vittoria del 17.02.2015.



Rilevato che la responsabilità per la violazione accertata è da ascrivere al Sig. TICLI Giovanni nella qualità sopra descritta per la seguente motivazione:

Per la violazione commessa, ovvero non aver rispettato i requisiti in materia di igiene da applicarsi nell'attività di produzione primaria (ortaggi coltivati in serra), il ricorrente nelle proprie memorie difensive ammette di fatto la sua responsabilità chiedendo, nella qualità di titolare e per tramite del suo legale Avv. Rosario Marangio, l'applicazione della sanzione nella misura del minimo edittale.

Tenuto conto che il ricorrente non ha commesso violazioni della stessa specie negli ultimi 5 anni, così come dichiarato dallo stesso e confermato dal Dott. Di Benedetto nelle controdeduzioni del SIAN di Vittoria, la richiesta può ben essere accolta anche in considerazione della volontà del ricorrente di voler sanare l'illecito commesso con il pagamento della sanzione comminatagli nella misura del minimo edittale.

Rilevata, pertanto la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle considerazioni sopra esposte;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689.

VISTA il D. Lgs. 193/2007.

VISTA la circolare del 17 gennaio 2013 dell'Assessorato della Salute (GURS n° 9 del 22.2.2013)

VISTO l'art. 8 e ss del Regolamento disciplinante l'applicazione delle sanzioni del D. Lgs. n. 193/2007 ai sensi della Legge n. 689/1981 e s.m.i. approvato con delibera n.°1996 del 17.10.2014 dell'ASP e pubblicato sul sito www.asp.rg.it.

Ordina

Al Sig. TICLI Giovanni, in premessa generalizzato, il pagamento della somma totale di €. 250,00 (*euroduecentocinquanta/00*) per sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 9, comma 4, lett. b) del Regolamento Aziendale (**sanzione pari al minimo edittale**);

INGIUNGE

allo stesso, di versare le seguenti somme, entro 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente atto:

Importo previsto quale Sanzione amministrativa: €. 250,00

Spese di accertamento e notificazione: €. 50,00;

Bolli €. 16,00

Per complessivi €. 316,00 (eurotrecentosedici /00)

Il Pagamento dovrà avvenire tramite c/c postale n° 10694974 – conto ordinario intestato a Cassa regionale, Banco di Sicilia S.p.A. – Ragusa- indicando la seguente causale: “da accreditare sul Cap. 2301, entrate bilancio regionale, entrate bilancio, cat. V”. nonché la data ed il numero del verbale di contestazione della violazione.

E' fatto obbligo di esibire l'attestazione dell'avvenuto pagamento presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea, n.° 1 (ove ci si avvale della rateizzazione l'ingiunto avrà cura di esibire mensilmente le attestazioni di pagamento fino al saldo)

Ove non provveda entro 30 giorni, sarà attivata la procedura per la esecuzione forzata, per il recupero della somma dovuta, maggiorata degli interessi maturati e conteggiati a partire dalla data di notifica dell'ordinanza a carico del trasgressore, oltre le spese di giudizio.

Il presente atto va notificato:

- al Sig. TICLI Giovanni, nato a Niscemi(CL) il 28.05.1961, che ha eletto domicilio presso lo studio legale dell'Avv. Rosario Marangio, via Palestro n.° 418, 97019 Vittoria, in qualità di titolare dell'attività omonima di produzione primaria (coltivazione di ortaggi in serra);



- è affisso all'Albo Pretorio dell'ASP 7 di Ragusa per 30 giorni;
- del presente atto si dà comunicazione anche all'organo accertatore dell'infrazione.

Si fa presente che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso ai sensi dell'art. 22 della L. 689/181 avanti al Tribunale di Ragusa nel termine di 30 giorni dalla sua notifica. L'opposizione non interrompe i termini.

L'interessato, nello stesso termine, ove ne abbia interesse, potrà avanzare istanza di rateazione della somma dovuta, ai sensi dell'articolo 10 del vigente regolamento aziendale presso l'Ufficio Sanzioni dell'ASP Piazza Igea n° 1 Ragusa.

Ragusa, - **3 DIC. 2015**

*Il Direttore Generale
Dott. Maurizio Aricò*



